



VETRYA S.P.A.

- PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE -

Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Vetrya S.p.A. (la “**Società**” o “**Vetrya**”) e le società dalla stessa controllate in virtù della quotazione degli strumenti finanziari della stessa su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 22 luglio 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**), dall’art. 7 e seguenti del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento (UE) 596/2014**), dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347**) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055**).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 1 Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

Gruppo: la Società e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata: un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Ai fini della presente definizione:

- un’informazione è di “*carattere preciso*” se:
 - (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
 - (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del

complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

- per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Investor Relator: il responsabile della funzione *investor relation* della Società;

Nomad: il *nominated adviser* della Società.

Responsabile: ha il significato indicato nell'Articolo 5.

SDIR: il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Soggetti Rilevanti:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e/o del Gruppo;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
- (d) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;
- (e) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- (f) qualunque altro soggetto che posseda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva

Articolo 2
Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate, le modalità di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

Articolo 3
Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti:
 - i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Rilevante entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.
4. La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 9.
5. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

Articolo 4
Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

1. I responsabili degli uffici e gli Amministratori Delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.
2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una

comunicazione al mercato, è effettuata:

- i. dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Amministratori Delegati, di concerto con il Nomad;
 - ii. dal Presidente dell'assemblea, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Amministratori Delegati, di concerto con il Nomad;
 - iii. dagli Amministratori Delegati, di concerto con il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
 - iv. dagli Amministratori Delegati, di concerto con il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione.
3. I Soggetti Rilevanti, quanto ai casi di cui ai punti iii. e iv. che precedono, dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Privilegiata agli Amministratori Delegati e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
4. Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato della Società dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli Amministratori Delegati di concerto con il Nomad.

Articolo 5

Trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento e gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, l'Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il **Responsabile**).
2. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
3. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
4. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si

rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

Articolo 6 **Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo¹, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il **Fatto Rilevante**):
- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione;
 - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - operazioni sul capitale;
 - offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
 - emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
 - perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - operazioni di fusione e scissione;
 - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - controversie legali;
 - *profit warning*;
 - cambiamenti nel personale strategico della società;
 - operazioni sulle azioni proprie;
 - presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;

¹ Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento (UE) 596/2014, l'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini. L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

Articolo 7

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. I Soggetti Rilevanti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
 - evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
2. I Soggetti Rilevanti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".
4. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

Articolo 8

Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

1. La Società può comunicare confidenzialmente, per il tramite degli Amministratori Delegati, le Informazioni Privilegiate, previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste sul Registro e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare gli Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:
 - (a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - (c) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - (d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - (e) le agenzie di *rating*;
 - (f) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
 - (g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

2. I soggetti di cui al paragrafo 8.1 che precede sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia e all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società e alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. A tale scopo, la Società conclude prima della messa a disposizione di tali Informazioni Privilegiate idonei accordi di riservatezza, in modo tale che tali soggetti acconsentano espressamente per iscritto a (i) ricevere le Informazioni Privilegiate, (ii) a non utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni Privilegiate. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

3. Tuttavia, se gli Amministratori Delegati hanno ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con il Nomad e l'Investor Relator affinché si proceda quanto prima a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

Articolo 9

Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate

1. Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente Articolo 4 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, la Società, avvalendosi dell'ufficio Investor Relator, deve

procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente, nel caso di divulgazione non intenzionale.

2. La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.
3. Il Responsabile provvede, altresì, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare e la inviano al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR.
4. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
5. In tal caso, la Società notifica tale ritardo all'autorità competente², immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo una relazione contenente le motivazioni del ritardo e una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo.
6. Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate trova applicazione quanto disposto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
7. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico.
8. La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuto tenuta a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
9. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 10

Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

² Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione 2016/347, la Società è tenuta ad istituire e regolarmente aggiornare - a cura del soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione che sino a diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione è individuato nell'Investor Relator (il "**Responsabile del Registro**") - un elenco di tutti coloro che, su base regolare od occasionale, hanno accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono a nome o per conto della stessa abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito) (il "**Registro**").
2. Il Registro è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, e indica la data di redazione del medesimo. Una nuova sezione all'elenco deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata.
3. Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere all'elenco una sezione supplementare, detta sezione degli accessi permanenti - di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica Informazione Privilegiata - in cui sono riportati i dati delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle altre sezioni.
4. Ciascuna sezione del Registro deve riportare almeno le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate, nonché le ulteriori informazioni di cui al Modello 1 e al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 riportati nell'**Allegato A**.
5. Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche che garantiscano:
 - (a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
 - (b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
 - (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
6. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente quando: (i) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel Registro; (ii) una nuova persona deve essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate; (iii) una persona iscritta nel Registro non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
7. Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile del Registro provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nel Registro; (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e (iii) alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
8. Il Responsabile del Registro rende, altresì, noti alle persone iscritte nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che le riguardano e l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione conforme in forma scritta.

9. I dati delle persone iscritte nel Registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
10. La Società trasmette³ il Registro all'autorità competente non appena possibile dietro richiesta di quest'ultima.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), il soggetto che effettua il sondaggio, prima di procedere allo stesso:
 - (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
 - (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
 - (c) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
 - (d) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente;
 - (e) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
 - (f) conserva tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
 - (g) conserva le registrazioni relative al sondaggio per 5 (*cinque*) anni.
2. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate, in base alla valutazione del soggetto che le ha comunicate, quest'ultimo, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.
3. La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che le informazioni siano

³ Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di richiesta della Consob

necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

Articolo 12

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.
3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori), la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Articolo 12

Entrata in vigore della Procedura

1. La Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.

Allegato A

MODELLO 1 E MODELLO 2 DELL'ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347

Modello 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

Modello 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]